

CICERONE

ORGANO DI INFORMAZIONE DEI PENSIONATI

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/2/04 n. 46) - art. 1, comma 1, DCB - Roma - N° 2/2009

**IN QUESTO
NUMERO:**

Vigenza contrattuale ex ferrovieri

Ruolo degli anziani nella storia

**Reversibilità prima e dopo
la riforma Dini**

L'OPINIONE

Ma questa Europa...?

CORTE DEI CONTI

PRESIDENTE LAZZARO

SIAMO STUFI DI ESSERE BASTONATI!!! GIA' LA LEGGE 335/95 HA SALASSATO LE NOSTRE PENSIONI DI REVERSIBILITA'. ORA, DOPO ANNI DI PACIFICA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE SUL CUMULO DELLA I.I.S. IN MISURA INTERA, LA 1° SEZIONE CENTRALE HA FATTO MARCIA INDIETRO TIRANDO FUORI LA STORIA DEL MINIMO INPS. MA ALLORA LA LEGGE LA FATE VOI!?! VOLETE SOSTITUIRVI AL LEGISLATORE E ALLA CORTE COSTITUZIONALE???

ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE

ADPP - ANAC - ANLA FER - ANMIFIC/FS - ANPAN - ANPD/INPS - ANPS - ANUPSA - AS.SI.PEN. - CINQUE CORPI DI POLIZIA - DIR.STAT/PENS - FAST/PENS - PENS. BANCA D'ITALIA - PENS. SINDACATO ITALIANO - PENSIONATI E SOCIETA' - S.A.P.E.N.S.OR.SA - UNPSCM - EL. UNIONE DIFESA PENSIONATI - ALLEANZA PENSIONATI - CONSULTA DEI PENSIONATI - F.I.P.U.





S o m m a r i o

Bimestrale S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati

Reg. Trib. di Roma N° 536/2000 del 13/12/2000

Via Magenta, 13 - 00185 Roma
www.sapens.it
sg.sapens@sindacatoorsa.it

Direttore responsabile
Silvia La Torre

Comitato di redazione
Anna Maria Bruno
Angelo Lentini
Onorino Maiolatesi
Giuseppe Pisano
Gaetano Trigilio

Fotografie
La Redazione
Ermenegildo Colazza

Progetto grafico e stampa
Beniamini Group s.r.l.
Via Panfilo Castaldi, 37/51
00151 Roma

Concessionaria per la pubblicità
Beniamini Group s.r.l.
Via Panfilo Castaldi, 37/51
00151 Roma
Tel. 06.5881157 - Fax 06.5803704
info@beniaminigroup.com



Il S.A.PENS. cura la diffusione della rivista in base a una mailing list continuamente aggiornata. Ai sensi dell'Art. 13, comma 1 della Legge n. 675/96 sulla "Tutela dei dati personali", ciascun destinatario della pubblicazione ha diritto, in qualsiasi momento e del tutto gratuitamente, di fare modificare o cancellare i propri dati personali, o semplicemente di opporsi al loro utilizzo. Tale diritto può essere esercitato scrivendo a:

Beniamini Group s.r.l.
Via Panfilo Castaldi, 37/51 - 00151 Roma

La Beniamini Group s.r.l. lascia agli autori la responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati e agli artisti quella dei contenuti espressi nelle loro opere.

Rivista stampata su carta
Fedrigoni "Ecologica"

- 3 *Quello che vogliamo!*
- 4 *Ultim'ora*
Vigenza contrattuale ex ferrovieri
- 5 *Il Sindacato*
Ieri - oggi e...
- 7 *Ruolo degli anziani nella storia*
- 9 *L'IVA non può essere applicata*
sulla tassa per i rifiuti
- 10 *Verso nuovi traguardi*
Reversibilità prima e dopo la riforma Dini
- 11 *Proposta di Legge*
La Carta dei Diritti
della Persona Anziana
- 12 *Pensione di reversibilità*
Basta ingerenze
- 13 *Qual buon vento!*
La Sardegna
- 14 *Cumulo lavoro e pensione: cosa è cambiato*
Il Testamento: quando occorre farlo
- 15 *Notizie in breve*
- 16 *l'Opinione*
Ma questa Europa...?
- 18 *I vostri quesiti*
- 19 *Lentamente muore*

Il S.A.PENS. ha una propria indissolubile autonomia decisionale. Ai soci è garantita la più ampia libertà di espressione, assicurando il reciproco rispetto di tutte le opinioni politiche, ideologiche e di fede religiosa. Nel contempo il sindacato respinge e non ammette alcuna influenza e ingerenza di organismi politici, ideologici e religiosi...

(Dall'art. 2 dello Statuto S.A.PENS.)

S.A.PENS.
Sindacato Autonomo Pensionati
OR.S.A.
Via Magenta, 13 - 00185 Roma
Tel. e Fax 06.4440.361
www.sapens.it
sg.sapens@sindacatoorsa.it

È vietata e perseguibile civilmente e penalmente ai sensi della Legge sul diritto d'autore ogni forma di riproduzione dei contenuti di questa rivista compresi gli spazi pubblicitari senza consenso scritto dell'editore.

Quello che vogliamo!

Giuseppe Torrente

A conclusione dei Congressi Provinciali e Regionali che hanno impegnato negli ultimi quattro mesi le strutture del S.a.pens. ai vari livelli, il quadro generale che emerge dagli incontri con tutti gli associati è quello della riaffermata vitalità e della proposizione di elementi utili sugli attuali grandi temi.

In un momento di grossa difficoltà economica quale quella che attanaglia il nostro paese, i pensionati hanno espresso soddisfazione per le iniziative fin qui promosse dalla nostra Organizzazione Sindacale in collaborazione con il Forum dei Pensionati, composto dalle venti sigle in rappresentanza di tutte le realtà del personale in quiescenza.

Il Congresso Generale, convocato per la prima decade del prossimo mese di settembre, sarà chiamato a dare risposte concrete ed attivare tutte le opportune iniziative affinché venga definitivamente risolto il problema relativo alla perdita del potere d'acquisto delle pensioni ed alla tutela delle fasce economicamente più deboli, creando condizioni reali per una vita dignitosa, sia dal punto di vista economico che da quello della protezione della salute e della qualità e quantità dell'assistenza.

I sacrifici a cui sono quotidianamente sottoposte le persone anziane non possono continuare ad essere elusi dai Governi e dal Parlamento.

Vivere con redditi da fame non può continuare ad essere considerata la normalità in un paese che si considera tra le maggiori potenze economiche del mondo.

Non potranno mai essere le iniziative tampone, quali le pseudo quattordicesime, la social card, le una tantum ed i bonus a rendere meno umilianti le condizioni di vita di milioni di



pensionati che continuano ad avere difficoltà ad arrivare alla terza settimana.

Solo con il ritorno dell'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, le stesse torneranno ad acquisire maggiore potere, e non potrà mai essere il paniere Istat, seppure tarato sui bisogni e consumi degli anziani, ad arrestare l'ulteriore impoverimento degli assegni pensionistici.

Al Governo ed al Ministro del Welfare in special modo, rinnoviamo la richiesta di una urgente convocazione e della apertura di un tavolo per affrontare le tematiche rivendicate dai pensionati ed individuare obiettivi specifici per valutare l'impatto della crisi a breve e a lungo termine, nonché mettere a punto gli strumenti adatti per garantire un reddito decente a tutti i pensionati, nessuno escluso.



Ultim'ora

Vigenza contrattuale ex ferroviari


L'impegno del S.a.pens.-Or.s.a. per la positiva soluzione della vertenza inerente la vigenza triennale dei contratti Fs, per tutti coloro i quali sono stati collocati a riposo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, registra nuovi elementi positivi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finalmente apportato le variazioni di bilancio previste dalla legge 43/2005. Elementi indispensabili per la definizione dell'annosa problematica che ci vede impegnati da oltre un decennio.

Risultano pertanto superate tutte le difficoltà fin qui incontrate per la costituzione, così come da sempre richiesto, del tavolo tecnico finalizzato alla individuazione dei criteri e destinatari della dotazione finanziaria.

Abbiamo sollecitato i Ministeri dell'Economia e della ex Funzione Pubblica alla convocazione di una prima riunione entro la fine del corrente mese.

Seppure con le dovute cautele, abbiamo motivo di credere che siano finalmente maturate tutte le condizioni per chiudere in modo positivo questa battaglia che, da soli e contro tutti, ci vede da sempre protagonisti.



Il Sindacato Ieri - oggi e...

Giuseppe Pisano

Comunemente per Sindacato si intende una associazione di lavoratori costituita per promuovere, definire, acquisire e difendere interessi economici, normativi e professionali.

Sindacato significa anche giudicare, contabilmente ed amministrativamente, l'altrui operato (e non è il caso di questo "lavoro").

Cominciamo a dire che il Sindacato è il prodotto definitivo, possiamo dire la "messa in opera", di una dottrina politico-economica fondata sulla necessità di organizzazione degli operai, inizialmente, e dei lavoratori, tutti, oggi.

Questa dottrina ha il nome di Sindacalismo.

Il sindacalismo si proponeva, e si propone, la difesa e la richiesta dei diritti dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro (già "classe padronale"), con azioni dirette, agitazioni, scioperi, e l'aspirazione a partecipare (interferire? condizionare?) al rinnovamento della Società e financo dello Stato. Oggi non vi è attività lavorativa che non abbia la "copertura" sindacale.

Ma ieri?

Vogliamo fare delle brevi citazioni e disamine storiche? Probabilmente gli antesignani del sindacalismo possiamo individuarli nei fratelli Gracchi: Tiberio e Caio. Ambedue tribuni della plebe, figli di Cornelia e nipoti di Scipione l'Africano, dedicarono il loro impegno legislativo alla difesa ed alla tutela dei diritti civili e sociali dei più umili e dei più bisognosi. A loro si devono la legge agraria contro il latifondismo e per i contadini, la legge per la concessione della cittadinanza romana agli italici, la legge per la limitazione dei poteri senatoriali (ed eravamo nell'anno 150 a. C.). Non fecero una bella fine: Tiberio fu ucciso durante una sommossa, Caio si fece uccidere da uno schiavo, non avendo sopportato la delusione della mancata rielezione a tribuno. Facciamo un salto di oltre mille anni e poniamoci nel Medioevo: mutato il quadro dei rapporti di lavoro e di produzione le corporazioni delle Arti, per adeguamento alla evoluzione temporale del lavoro, si trasformarono in "organizzazioni professionali e di mestiere", che prevedevano la partecipazione attiva, nel bene e nel male, degli stessi operai alla vita produttiva (sembra quasi l'interpretazione "autentica" dell'inapplicato articolo 46 della nostra Carta Costituzionale!). I ceti dominanti ed i governi di allora mostrarono, dapprima, diffidenza e timore, di poi osteggiarono, anche violentemente, queste organizzazioni di

mestiere che, ben possiamo dire, avevano le caratteristiche di un moderno, autonomo sindacato. Con il trascorrere dei secoli il sindacalismo, il sindacato, ebbe sempre più proseliti e trasformazioni.

Si tendeva ad ottenere, soprattutto, il riconoscimento al diritto di associazione e di manifestazione. Spiragli alle libertà sindacali aprirono la Francia, 1848, con il riconoscimento del diritto di associazione e l'Inghilterra, 1906, con il riconoscimento del diritto di organizzare la lotta economica. E l'Italia? Poco si poté, perché il codice penale del Regno di Sardegna vietava non solo l'associazionismo ma anche le "intese degli operai a sospendere o fare rincarare il lavoro" (1859). Nel frattempo incominciavano a proliferare iniziative tese a tutelare gli interessi dei lavoratori in genere. Tali iniziative si realizzarono con le Società di Mutuo Soccorso, le cui finalità non davano il "destro" ai patronati ed ai governi di obiettare alcunché!

Le Società di Mutuo Soccorso fondavano, e fondano ancora oggi, la loro missione sulla solidarietà fra gli associati per assistenza morale e materiale ai lavoratori che ne fanno parte, fornendo soccorso e sussidi in caso di malattia, infermità e vecchiaia. Arriviamo ad oggi, al nostro secolo, alla nostra Italia.

L'art. 39 della nostra Costituzione ci fornisce la norma cardine del sistema sindacale italiano.

I quattro commi di tale articolo sanciscono: la libertà di associazione; l'obbligo di registrazione secondo le norme di legge; l'obbligo di dotarsi, per aver titolo alla registrazione, di uno statuto che sancisca la base democratica dell'associazione; il riconoscimento della personalità giuridica e della rappresentanza nei contratti di lavoro.

È il caso di dire che saremmo di fronte ad un "soggetto giuridico".

Invece no, perché gli articoli 39 e 40 della Costituzione non sono stati mai "regolati" con apposite leggi. Di conseguenza i sindacati, mancando del "sigillo" del meccanismo legislativo (ed amministrativo) della registrazione, pur avendo realtà organizzativa, si configurano come associazioni di fatto, prive di personalità giuridica e, come tali, previste e disciplinate dagli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile.

È utile evidenziare che i suddetti articoli sono ordinati nel capo terzo del Codice Civile così titolato "**Delle associazioni non riconosciute e dei comitati**". Veti e controveti, politici e sindacali,

non hanno consentito dal 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione) ad oggi, la regolamentazione per legge degli artt. 39 e 40 Cost. Conclusione logica pertanto è che oggi non esiste alcuna associazione sindacale riconosciuta, neppure secondo le regole del diritto comune, in quanto l'assenza di personalità giuridica esime da vincoli e controlli amministrativi.

Ma come si è giunti a questo?

Con la fine della II Guerra Mondiale e con la caduta del Fascismo, si ebbe la dissoluzione dei sindacati corporativi, già sotto il rigido controllo ed indirizzo del regime fascista. Nel 1944, a guerra non ancora conclusa, si ebbero le prime iniziative per la formazione di un sindacato a carattere unitario. Venne così costituita la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) che nel suo seno raggruppò tutte le componenti politiche e sociali, rivenienti dai movimenti antifascisti di allora. Ma già nel 1948 si ebbe l'uscita della componente cattolica, che accusò la componente che si rifaceva al Fronte di Liberazione Nazionale di palese

tentativo di egemonia nella conduzione sindacale-politica della CGIL. Nasce così la CISL (acronimo di Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori). Infine, nel 1949, la componente socialdemocratica e repubblicana, sempre per il motivo di cui sopra, si stacca dalla CGIL e fonda la UIL (Unione Italiana del Lavoro).

Come è evidente, i partiti politici maggiormente rappresentati nel Paese ed in Parlamento erano i punti fondamentali di riferimento: Partito Comunista Italiano e Partito Socialista Italiano per la CGIL; Democrazia Cristiana per la CISL; Partito Socialdemocratico e Partito Repubblicano per la UIL. Questo storico dato di fatto chiarisce, definitivamente, perché non si è riusciti a regolamentare per legge l'art. 39 Cost.

Aggiungiamo che la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 Cost., non consentiva l'attuazione legislativa dell'art. 40 Cost. che recita testualmente: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano" (i sindacati erano nettamente contrari). Possiamo dire non infondato il giudizio di mancata indipendenza del sindacato dal Potere politico, di azioni sindacali promosse, non tanto e non solo, per la difesa dei diritti dei propri associati quanto, e non in rari casi, tese a favorire lo schieramento politico di appartenenza? E non è un dato di fatto la contiguità tra potere politico e potere sindacale, tale da portarli a condizionare oppure dettarsi vicendevolmente l'"agenda" dei lavori del giorno?

Ma già dal 1960 incomincia a manifestarsi la pre-

senza, nei luoghi di lavoro, del Sindacalismo autonomo, in contrapposizione, certo, dei sindacati di osservanza politica, ma, soprattutto, con carattere di supplenza forte alle mancate tutele dei lavoratori. Il Sindacalismo autonomo, visto come fenomeno categoriale, cominciò ad affermarsi su scala nazionale, quando le sue azioni di protesta, provocatoriamente ed interessatamente dette "selvagge", trovarono consenso in molte attività lavorative di rilevanza nazionale, con inimmaginabile proselitismo, che mise in forte allarme le centrali sindacali tradizionali. CGIL, CISL e UIL cercarono di correre ai ripari con il Patto Federativo del 24 luglio 1972, che sancì la nascita della Federazione Unitaria. Federazione entrata in crisi nel 1984 con la vertenza governativa sulla Scala Mobile.

Di poi i continui contrasti, visioni e valutazioni divergenti, sancirono la crisi, in termini soprattutto associativi (l'aggancio ed il riferimento politico rimase sempre forte!) e portarono il fenomeno del Sindacalismo Autonomo. Oggi l'autonomia sindacale è maggioritaria in molte realtà lavorative:

Scuola, Trasporti, Pubblico impiego, ed incomincia ad affermarsi, con costanza di adesioni, nei cosiddetti "santuari" del sindacalismo già unitario (Metalmeccanici, Pensionati). L'attività rivendicativa del sindacalismo autonomo è sicuramente più incisiva del sindacalismo tradizionale ed è semplice il perché: mentre il sindacalismo autonomo risponde degli atti rivendicativi ai propri iscritti (leggi "base"), il sindacalismo confederale è ancora legato a contingenze e convenienze politiche, per cui la incisività di azione perde molto nel percorso negoziale. Ecco spiegato perché CGIL, CISL ed UIL, in immediato, alle prime apparizioni dei movimenti sindacali autonomi, non risparmiarono critiche, anche

violente, e comportamenti ostativi sino alla richiesta di emarginazione e di non riconoscimento. Eppure oggi dovrebbero prendere atto che senza le pressanti, puntuali azioni di rivendicazione (e riparazione di altrui danni) del sindacalista autonomo, pungolo costante di impegno e fattività per CIGL, CISL e UIL, in molte realtà lavorative italiane non ci sarebbe stata una migliore elevazione economica, ambientale ed in sicurezza per il lavoratore.

Le realtà più rappresentative del mondo del sindacalismo autonomo sono la Confisal, la Cislal e l'OR.S.A., nata di recente.

Ancora oggi il sindacalismo in Italia, a dispetto di declamate posizioni di indipendenza, "soffre" il riferimento politico.

Domani... ..



Il documento che sancisce la fondazione della "UIL"

Ruolo degli anziani nella storia

Anna Maria Bruno

La storia ci dice che gli anziani non hanno sempre avuto gli identici ruoli, ma hanno assunto diverse considerazioni a seconda dei momenti storici: è emerso che talvolta l'anziano ha avuto un ruolo fondamentale, altre volte è stato considerato una figura marginale e quasi un peso per la comunità. Premettendo che l'individuo era considerato anziano alla soglia dei trent'anni, la sua considerazione poteva variare dall'emarginazione al rispetto e venerazione. Le ricerche condotte su questo argomento fanno distinguere tre grandi periodi storici: passato, dalla preistoria al Rinascimento; presente, che comprende la storia moderna e contemporanea; ed il futuro.

LA PREISTORIA

Il passato remoto della storia dell'uomo ha subito diverse evoluzioni. Il periodo più antico è certamente il più difficile: solo gli individui più forti e resistenti potevano sopravvivere, ed invecchiare era una possibilità rara in un ambiente così ostile. La sopravvivenza era garantita dalla caccia, principale fonte di alimentazione, che richiedeva doti di forza, agilità e abilità ed un continuo nomadismo in cerca di prede. La famiglia forse rispettava il vecchio, ma quando, in queste condizioni così difficili, i rari anziani non reggevano il passo, venivano abbandonati e lasciati a se stessi, per la sopravvivenza di tutto il gruppo. Successivamente, con la scoperta dei vantaggi derivanti dalla caccia di

gruppo, più redditizia e meno pericolosa, si costituirono le prime aggregazioni sociali in cui le condizioni degli anziani migliorarono, diventando preziosa la sua esperienza e la sua conoscenza nell'uso di strumenti e nella cura delle malattie. Solo quando la società si trasformò da nomade in stanziale, con l'introduzione dell'allevamento di animali e qualche coltivazione, la presenza degli anziani divenne molto utile per la cura degli animali quando i più giovani erano assenti per la caccia. Tutto questo succedeva circa 23000 anni fa: nella società trasformata in comunità rurale, gli anziani erano pienamente integrati nel gruppo e ne costituivano la memoria storica; non esistendo ancora la scrittura la cultura veniva tramandata solo oralmente. Un ulteriore miglioramento dell'anziano si ebbe quando fu scoperta la scrittura, che si valuta circa 5000 anni fa, in quanto il vecchio era considerato utile, essendo più esperto a scrivere la storia della comunità. Solo se malato o invalido era scarsamente considerato e dovevano farsene carico i parenti. Di questo periodo sono poche e lacunose le notizie pervenute; tuttavia è certo che raggiungere un'età avanzata costituiva una posizione di importanza, dal momento che la vecchiaia era considerata un dono divino e quindi una vicinanza al mondo soprannaturale.

La **STORIA ANTICA** comprende il periodo che va dalle civiltà Mesopotamiche (3000

a.C./500 a.C.) al Medioevo (450 d.C./1400 d.C.) e Rinascimento (1450 d.C./1600 d.C.). In tutte queste civiltà, sviluppatasi e fiorite intorno al bacino del Mediterraneo, seppure in misura diversa, era comune il rispetto per l'anziano. Normalmente gli anziani, che godevano di grande prestigio per la saggezza e le esperienze maturate nel corso della vita, svolgevano compiti di amministrazione dei beni pubblici e della giustizia. Pressoché in tutte le civiltà, Assiri-Babilonesi, Egizi, Ebraici, esisteva il "Consiglio degli Anziani" per la soluzione di importanti problemi economici, sociali e di amministrazione della comunità. Nella civiltà greca vi sono due distinzioni da fare per quanto riguarda la considerazione goduta dagli anziani: in Atene, dove imperava il mito della bellezza, della giovinezza e della forza fisica e dove, non a caso, sono nate le Olimpiadi come esaltazione dell'agonismo, gli individui anziani erano onorati e rispettati, ma non con quel carisma riconosciuto presso altri popoli; a Sparta, città rivale di Atene, esisteva il Consiglio degli Anziani, eletti a vita, con compiti di collaborazione con il re nella gestione di questioni politiche, civili e di amministrazione economica. Nella civiltà romana, monarchica e repubblicana, il capo anziano della famiglia esercitava il suo potere su tutta la famiglia ed aveva diritto di vita e di morte sui membri della famiglia e sugli schiavi: qui il Senato era l'istituzione più im-

portante di tutto lo Stato, responsabile della politica interna ed estera e poteva decidere su proclamazione di guerre e trattative di pace. Il Senato rappresentava quel prestigio di cui godeva l'anziano, prestigio che cominciò a declinare verso il I sec. a.C. e della cui decadenza testimoniano le opere di Cicerone e Seneca che possono essere considerate uno dei primi studi sui problemi sociali e fisici della vecchiaia.

Nel periodo storico del Medioevo si ricadde in un'epoca di povertà: la speranza di vita, a causa di frequenti carestie ed epidemie, era molto ridotta e, nonostante l'età, gli anziani dovevano lavorare nei campi e partecipare alle guerre. L'accoglienza riservata agli anziani divenne così prerogativa delle comunità religiose e, in monasteri e conventi, i vecchi, spesso ammalati, trovavano cura e assistenza. Nacque così la medicina monastica, che, espandendosi in strutture sempre più organizzate, diede vita ai primi ospedali. Nell'ultimo decennio del 1400 un grande clinico, Gabriele Zerbi, scrisse un'opera di letteratura medica tutt'oggi considerata la base della moderna geriatria.

Nel Rinascimento, come nell'antica Atene, viene esaltato il culto della bellezza fisica e della giovinezza, anche con il fiorire delle arti, e la vecchiaia è vissuta come una malattia; solo il pensiero cristiano aiuta a vivere questa età superando angosce e sofferenze.

La Rivoluzione Francese viene considerata l'inizio della STORIA MODERNA e il 22 agosto 1790, un anno dopo l'inizio, segna una data fondamentale nella storia della vecchiaia: in quel giorno, infatti, l'assemblea francese stabilì il diritto ad un compenso per chi avesse servito lo Stato per almeno 30 anni e avesse raggiunto i 50 anni di età. Tale compenso era

costituito da un vitalizio proporzionato alla retribuzione del lavoro svolto, al reddito dell'interessato ed alla disponibilità economica dello Stato. Nasce così il principio del diritto alla pensione i cui criteri, come si può vedere, sono assolutamente attuali. Mentre per molti secoli la concessione di



Il Mosè scolpito da Michelangelo

un beneficio era a discrezione del capo, del re ecc., da questo momento il diritto alla pensione deriva da un riconoscimento legislativo che implica una organizzazione di norme, diritti e doveri. Sulla base di queste necessità si costituirono le prime casse pensionistiche, le organizzazioni sindacali e le strutture assistenziali. Dalla seconda metà del secolo scorso, nelle società civili, il diritto alla pensione è stato riconosciuto a tutti coloro che abbiano raggiunto una determinata età. L'istituzione della pensione, fino a poco tempo fa, sembrava aver risolto definitivamente qualsiasi problema economico degli anziani, senza immaginare né prevedere che ci si sarebbe dovuti confrontare con nuove problematiche derivanti da un miglioramento delle condizioni di vita, dalle scoperte della medicina che hanno portato ad un considerevole aumento della vita media. Cosa aspettarsi quindi per il fu-

turo? Certamente un cambiamento di determinati requisiti per accedere alla pensione sarà necessario per evitare quella catastrofe pensionistica paventata da molti economisti del settore, soprattutto per quanto riguarda la parte economica. Ma per quanto concerne l'aspetto sociale sembra opportuno considerare che, mentre nei tempi più antichi l'anziano costituiva un punto di riferimento in quanto detentore delle conoscenze derivanti dall'esperienza e quindi in grado di guidare i giovani con saggezza, attualmente il cambiamento della società con ritmi accelerati, la moderna tecnologia, non sempre di facile accesso per una persona anziana, e la cultura superficiale dell'apparenza e dell'esteriorità, hanno a poco a poco isolato gli anziani che spesso si sentono vittime di un velato, a volte neanche troppo, sentimento di sopportazione. Paradossalmente mentre si allunga la durata della vita ed aumenta il periodo dell'efficienza fisica e mentale, si è ampliato un concetto che sente l'anziano come un peso per la società.

Non vorremmo che il destino futuro degli anziani possa ritornare ad essere quello di 100000 anni fa quando venivano eliminati, anche se molti segnali fanno temere un decadimento economico e sociale ed una scarsa considerazione degli anziani ed un loro progressivo abbandono. È necessario rivalutare la cosiddetta terza età, ricordando che molti anziani hanno compiuto opere importanti a tarda età come Mosé, che guidò il suo popolo a 80 anni; o Andrea Doria che a 87 guidò una spedizione militare; Michelangelo a 89 scolpì la Pietà Rondinini (rimasta incompiuta); o Tintoretto che a 90 dipinse il Paradiso; per non parlare della nostra illustre Rita Levi Montalcini.

L'IVA non può essere applicata sulla tassa per i rifiuti

Il Codacons ha avviato azioni legali per chiedere la restituzione

Gaetano Trigilio

La deduzione appare semplice ed apparentemente scontata. Se la tassa sui rifiuti solidi urbani non è una tariffa ma una vera e propria tassa di natura pubblicistica, come si può applicare una tassa sulla tassa? Bene dunque sta facendo il Codacons ad avviare azioni legali per ottenere la restituzione dell'IVA indebitamente pagata dai contribuenti. Sulla base di una pronuncia della Corte di Cassazione (17526/2007), l'azione collettiva, promossa da Codacons, per l'IVA indebitamente pagata negli ultimi 10 anni, potrebbe far rientrare nelle tasche dei contribuenti alcune migliaia di euro e naturalmente ci sarebbe un notevole esborso per le casse dello Stato. È il caso dunque di prendere conoscenza del procedimento seguito dalla Suprema Corte per giungere ad una sentenza che dichiara la tassa sui rifiuti solidi urbani una vera e propria tassa e non una tariffa:

“gli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene

ambientale hanno natura di atti amministrativi impositivi e debbono perciò rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti”.

Indipendentemente dallo svolgimento del processo davanti alla Corte, bastano alcune considerazioni per stabilire la natura giuridica della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. La tassa sui rifiuti (prima chiamata TARSU poi TIA) non costituisce il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta ma rappresenta una forma di finanziamento di un servizio pubblico attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava un beneficio ma senza che vi sia, sul piano individuale, una corrispondenza costi-benefici come avviene in altre occasioni. Ad esempio i corrispettivi pagati per altri servizi come acqua, luce, gas, hanno certamente natura privatistica perché provengono da un contratto, hanno certamente la natura di tariffa in quanto commisurati direttamente e singolarmente alla quantità di

prestazione erogata, costituiscono un vero e proprio prezzo: “tanto hai consumato, tanto paghi”. La tassa sui rifiuti, invece, tiene in considerazione l'ampiezza o superficie dell'immobile non certo la quantità dei rifiuti smaltiti. Se ci si assenta qualche tempo dalla propria abitazione non si può ridurre l'importo della tassa. Tornando alla sentenza occorre dire che la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di un contribuente, ha stabilito alcuni principi importanti in materia di imposizione relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La tassa sui rifiuti ha natura sicuramente pubblicistica: essa rappresenta una forma di finanziamento di un servizio pubblico. L'atto con cui viene comunicata al contribuente la somma da pagare ha sicuramente la natura di atto amministrativo, non ha rilievo la natura eventualmente privatistica del soggetto che gestisce l'entrata fiscale. Infatti per il soggetto che richiede al privato di concorrere alle entrate necessarie per il funzionamento del servizio, permane l'obbligo di formulare le richieste attraverso atti che corrispondono

no ai requisiti propri dell'atto amministrativo. Sulla base di tale sentenza il Codacons, come dicevamo, ha avviato una maxi azione legale contro l'Amministrazione Finanziaria ed i Comuni per il recupero dell'IVA indebitamente versata sulle bollette. Se la tassa sui rifiuti – come ha affermato la Suprema Corte – non è una tariffa ma una vera e propria tassa, l'IVA non è applicabile e pertanto deve essere restituita ai contribuenti ai quali è stata illegittimamente richiesta nella misura del 10%. Occorre dunque seguire quanto il Codacons sta facendo inserendosi – se del caso – nelle azioni legali per ottenere la restituzione di quanto illegittimamente pagato. È bene comunque avvertire che la soluzione positiva delle azioni legali non è facile né agevole in quanto comporterebbe per le casse dello Stato un esborso notevole. L'equità fiscale, comunque, è uno dei diritti fondamentali del contribuente. Se il Fisco ha incassato illegittimamente soldi è bene che li restituisca.



Verso nuovi traguardi

Giuseppe Torrente

L'ultima riunione del Forum dei Pensionati, convocata per valutare le iniziative da intraprendere per rimuovere l'immobilismo dell'attuale compagine governativa, è stata utile anche per una analisi del risultato elettorale scaturito dalle urne, seppure avente valenza europea. Il dato non nuovo che emerge è che, così come alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, anche nel prossimo Parlamento Europeo, i pensionati saranno privi di legittima rappresentanza (ammesso che prima la avessero!). Dunque nessun Parlamentare di estrazione della maggiore realtà sociale italiana, europea e mondiale, **i pensionati**, sarà presente, per conto dell'Italia, a Strasburgo. Colui il quale, per anni, si è arrogato il diritto di rappresentanza, saltellando da uno schieramento politico all'altro, ha subito una sonora bocciatura che, a dire la verità, non sorprende più di tanto. Proprio perché ormai, liberato il campo da questi soggetti ritenuti più opportunisti che rappresentativi, l'attività del Forum dei Pensionati, forte delle 20 sigle in rappresentanza di milioni di pensionati, ha subito una importante accelerazione finalizzata soprattutto a definire condizioni di vita migliori degli anziani, non solamente sotto l'aspetto economico senza delegare più nessuno

che non provenga dalle proprie file. Accogliendo inoltre la richiesta di adesione del Movimento "Mondo Anziani", il Forum dei Pensionati acclude finalmente nel proprio interno un soggetto di indubbia esperienza politica, forte dei risultati lusinghieri conseguiti, in alleanza con altre realtà dei pensionati, nelle ultime tre consultazioni elettorali.

Intravedendo una palese violazione di natura costituzionale, è stato inoltre deciso di predisporre e presentare in Parlamento una proposta di legge che abolisca i limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi da lavoro. Una ingiustizia che penalizza ulteriormente le già misere pensioni di reversibilità falcidiate da ripetuti interventi governativi (vedi tabella comparativa).

Altra iniziativa del Forum riguarda la predisposizione di una "Carta dei diritti della persona anziana", da sottoporre al nuovo Parlamento Europeo con la richiesta di emanare una direttiva comunitaria vincolante per i paesi membri.

Un dovuto riconoscimento per gli oltre 8 milioni di pensionati e anziani che vivono al di sotto della soglia di povertà e che rivendicano provvedimenti seri e strutturali e non intendono essere etichettati come soggetti passivi, sfruttatori di ricchezza da altri prodotta nonché contrapposti a figli e nipoti.

Reversibilità prima e dopo la riforma Dini

Tabella comparativa delle pensioni di reversibilità, leggi 724/94 – 335/95 (valori espressi in Lire)

Pensione lorda del titolare			Reversibilità ante l. 335/95			Reversibilità post l. 335/95			differenza
i.i.s. 100%	pensione	totale	i.i.s. 100%	pensione 50%	Totale	i.i.s. 60%	pensione 60%	totale	
1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	600.000	600.000	1.200.000	- 300.000
1.000.000	1.200.000	2.200.000	1.000.000	600.000	1.600.000	600.000	720.000	1.320.000	- 280.000
1.000.000	1.600.000	2.600.000	1.000.000	800.000	1.800.000	600.000	960.000	1.560.000	- 240.000
1.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	600.000	1.200.000	1.800.000	- 200.000
1.000.000	3.000.000	4.000.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000	600.000	1.800.000	2.400.000	- 100.000
1.000.000	4.000.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	600.000	2.400.000	3.000.000	- 0
1.000.000	5.000.000	6.000.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000	600.000	3.000.000	3.600.000	+ 100.000
1.000.000	6.000.000	7.000.000	1.000.000	3.000.000	4.000.000	600.000	3.600.000	4.200.000	+ 200.000
1.000.000	7.000.000	8.000.000	1.000.000	3.500.000	4.500.000	600.000	4.200.000	4.800.000	+ 300.000
1.000.000	8.000.000	9.000.000	1.000.000	4.000.000	5.000.000	600.000	4.800.000	5.400.000	+ 400.000
1.000.000	9.000.000	10.000.000	1.000.000	4.500.000	5.500.000	600.000	5.400.000	6.000.000	+ 500.000

Confrontando i dati della colonna relativa alle differenze è evidente che, per armonizzare i trattamenti previdenziali, la legge 08.08.1995 n. 335 (Riforma Dini) ha tolto alle reversibilità più povere ed ha incrementato quelle più ricche, creando ulteriori privilegi.

Proposta di Legge

Abolizione dei limiti al cumulo tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi di lavoro.

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro del beneficiario nella misura del 70

per cento.

Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2009, si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

Articolo 2

Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo si provvede mediante

l'utilizzo delle risorse di un apposito fondo alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Articolo 3

La presente legge entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Carta dei Diritti della Persona Anziana

1. della salute

1.1. nei provvedimenti e direttive del Ministero competente, nei piani sanitari regionali e nelle strutture operative della sanità sarà rispettato il diritto dell'anziano alle prestazioni per contrastare gli effetti dell'età.

1.2. le Regioni provvederanno a dotare il proprio territorio di apposite residenze assistite per gli anziani disabili e ne fisserà le regole per l'accesso e la gestione.

1.3. in ogni Comune sarà attivato il numero verde per orientare l'interessato o chi per esso sulla disponibilità e fruizione di tali diritti.

2. del reddito

2.1. l'anziano, se pensionato, va tutelato dall'impoverimento assoluto e relativo. La legge dello Stato ne stabilisce i termini e ne sana gli scostamenti in atto.

2.2. all'anziano sprovvisto di reddito lo Stato assicura la risorsa economica indispensabile, sotto forma di assegno sociale. La legge ne fissa la misura e l'adeguamento in relazione all'andamento del Pil. La spesa è assunta nel capitolo degli interventi sociali.

2.3. le Regioni assumeranno nel proprio bilancio le possibili integrazioni.

3. della socializzazione

3.1. la persona anziana ha diritto di rimanere nel proprio ambiente e di non soffrire l'isolamento. A tale proposito i Comuni, con apposita deliberazione di giunta dovranno:

- assicurare al singolo l'assistenza domiciliare, quando non vi siano familiari a ciò tenuti o non siano in condizioni di provvedere;

- mettere a disposizione idonei locali sociali autogestiti e autosufficienti;

- organizzare attività socializzanti, con o senza contributo del partecipante, avvalendosi delle Associazioni Onlus operanti in loco.

3.2. la legge nazionale incoraggerà i familiari che si fanno carico del genitore o altro consanguineo adeguando gli assegni familiari.

3.3. le Regioni finanzieranno l'acquisto o costruzione di case-albergo per anziani autosufficienti. Nelle

more ricorrerà ad apposite convenzioni con strutture private.

4. della partecipazione produttiva

4.1. l'anziano mantiene il diritto-dovere di concorrere, secondo volontà e condizione fisica, alla produzione di servizi utili alla collettività.

4.2. con legge dello Stato saranno dettate norme intese a:

- svincolare i Comuni da obblighi e condizionamenti propri del rapporto di lavoro dipendente, quando la prestazione che si chiede integra o migliora il suo rapporto con la cittadinanza, è di durata ridotta e non sostituisce una unità organica;

- favorire, anche con appositi contributi, quelle cooperative fra persone anziane se aperte ai cittadini;

- legittimare comodati di terreni demaniali coltivabili o diversamente utilizzabili nel rispetto del verde, a persone anziane singole o associate.

5. della partecipazione politica

5.1. la persona anziana ha il diritto-dovere di partecipare alla vita politica del paese e in questo contesto far sentire, nei vari livelli istituzionali, il parere e le esigenze connesse alla relativa fascia di età.

5.2. a tale scopo, con legge dello Stato, saranno previste:

- una consulta nazionale degli anziani;

- delle commissioni regionali degli anziani;

- le delegazioni comunali degli anziani.

5.3. la stessa legge ne stabilisce la composizione, il ruolo ed i criteri di nomina.

6. specificazioni

6.1. sono persone anziane tutti quei cittadini che hanno compiuto il 65° anno di età;

6.2. per far parte degli organismi di cui al precedente articolo, è necessario averne compiuti 50 e di avere esercitato per almeno 5 un ruolo rappresentativo in organismi non commerciali e non aventi scopo di lucro.

6.3. il mandato è triennale, non è retribuito quale ne sia la formula.

Pensione di reversibilità

Anna Maria Bruno

Per pensione di reversibilità o ai superstiti si intende la pensione che alla morte del lavoratore o pensionato spetta ai componenti del nucleo familiare.

La pensione si dice di reversibilità, se il deceduto era già pensionato, oppure indiretta.

Ne hanno diritto:

- il coniuge anche se separato;
- il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e non risposato.

Qualora il deceduto avesse contratto nuove nozze dopo il divorzio il Tribunale dovrà stabilire le quote della pensione di reversibilità spettanti al primo e al secondo coniuge superstite.

Altri familiari in particolari condizioni possono avere diritto alla pensione di reversibilità: figli, nipoti, genitori, fratelli e sorelle.

Ai superstiti spettano le seguenti quote della pensione in godimento dal deceduto:

- 60% al coniuge
- 80% al coniuge con un figlio minore o maggiorenne se studente o inabile
- 100% al coniuge con due figli minorenni o maggiorenni studenti o inabili



Occorre ricordare che dal 1995 (riforma DINI), se il superstite possiede altri redditi la pensione di reversibilità potrebbe essere ridotta come segue:

- del 25% se oltre alla pensione esiste un reddito annuo lordo superiore a euro 17.869,80
- del 40% se il pensionato possiede oltre alla pensione un reddito annuo lordo superiore a euro 23.826,40
- del 50% se il pensionato possiede un reddito annuo lordo superiore a euro 29.783,00.

Non costituiscono reddito la casa di proprietà destinata all'abitazione principale, le eventuali competenze arretrate, il trattamento di fine rapporto e la pensione di reversibilità stessa.

Basta ingerenze

Il 24 giugno scorso, una delegazione del Forum dei Pensionati, capeggiata dal Segretario Generale del S.a.pens. Giuseppe Torrente, ha partecipato, in segno di solidarietà, alla manifestazione di protesta davanti alla Corte dei Conti di Roma indetta dalla Fipu.

I pensionati presenti al sit-in hanno inteso riaffermare e difendere l'autonomia della

Magistratura contabile, sempre più soggetta ad ingerenze da parte degli enti di previdenza e del potere politico.

Il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale sul tema riguardante il cumulo della doppia indennità integrativa speciale per i percettori di più pensioni è di una gravità eccezionale poiché non vi è alcun divieto legislativo in merito.

La stessa Corte Costituzionale, in risposta alle numerose ordinanze di rimessione delle varie Corti dei Conti, ha sempre sentenziato che il divieto di cumulo è stato abolito sin dal 1989, riconoscendo inoltre l'i.i.s. quale componente dello stipendio e di conseguenza della pensione.

Il Parlamento non è nuovo a questi interventi tesi a stravolgere decisioni giurisprudenziali consolidate.

Ricordiamo gli interventi penalizzanti contenuti nella legge 958/92, nella 336/70, nei commi 774-775-776 sulle pensioni di reversibilità, senza dimenticare l'equo indennizzo ed il R.D. 1290/1922.

La massiccia presenza alla manifestazione è stata l'occasione per denunciare l'azione di risparmio di qualche euro sulla pelle dei pensionati a beneficio di uno Stato sprecone e dei suoi governanti che per se stessi non lesinano nessuna limitazione.

La Segreteria Generale
S.a.pens.-Or.s.a



La Sardegna

Giuseppe Pisano

Qual buon vento!

Questa nostra rivista ha già avuto modo di ospitare articoli (riflessioni) su paesi, città e regioni della nostra Italia. Vogliamo continuare a farlo e questa volta parliamo della Sardegna.

È un omaggio dovuto (e voluto) alla regione che ospiterà il nostro prossimo Congresso Generale, che si terrà nella prima decade del mese di settembre p.v.. Faremo un viaggio, pur non esaustivo, di conoscenza geografica, storica e politica di questa isola meravigliosa.

La Sardegna è un'isola a forma rettangolare, ampia oltre 24 mila km quadrati; è bagnata ad ovest dal mar di Sardegna e ad est dal mar Tirreno; ha circa 1 milione e 500 mila abitanti; comprende anche numerose isole minori quali San Pietro, Sant'Antioco, Asinara, la Maddalena, Caprera e Tavolara.

Le coste della Sardegna sono molto frastagliate, alte e rocciose, inframmezzate da molte insenature che hanno dato identità agli splendidi golfi di Cagliari, Palmas, Oristano, Olbia ed Orosei e tanti altri considerati, geograficamente, minori ma di eguale dignità ed importanza.

Il rilievo orografico sardo, molto irregolare, è caratterizzato da una serie di gruppi montuosi (ricordiamo il Gennargentu) e da depressioni territoriali (pianure), la più importante delle quali, per estensione ed utilizzazione, è quella del "Campidano", che va da Cagliari ad Oristano. La Sardegna non ha veri e propri fiumi: ha dei corsi d'acqua a regime torrentizio (citiamo il Tirso, il Flumendosa, il Coghinas). Ciò è dovuto a due fattori naturali: le piogge, con-

centrate in brevi periodi, e la scarsità di terreni permeabili. Per la produzione di energia idroelettrica e per le necessità di irrigazione, si è provveduto a regolarizzare, con sbarramenti, i corsi d'acqua dando così origine a dei grandi laghi artificiali: Flumendosa, Coghinas ed Omodeo. Ci sono anche laghi naturali, ma la loro scarsa "capacità", quasi stagni costieri, permette solo l'allevamento del pesce e lo sfruttamento delle saline. Le coste della Sardegna si estendono per circa 1400 km, sono molto articolate e con buoni porti.

Lo sviluppo dell'industria turistica, negli ultimi decenni, ha



accelerato il flusso dei Sardi dall'interno del territorio verso il mare. Sembra una considerazione banale, ma tradizionalmente il Sardo, nel passato, ha evitato i litorali preferendo vivere nell'interno del territorio, per sottrarsi alle continue invasioni dal mare ed avere maggiori possibilità di difesa e sopravvivenza. Dopo la Toscana, la Sardegna è la maggior regione mineraria italiana. I minerali maggiormente presenti sono: la lignite, lo zinco, il piombo, l'antimonio ed il ferro. Notevole è la produzione del sale.

L'agricoltura si dedica, soprattutto, alla produzione cerealicola ed a quella del frumento; l'avvento delle nuove fonti di irrigazione ha consentito colture

nuove di piante "industriali", quali il tabacco e la barbabietola da zucchero. Ma è la pastorizia che alimenta l'industria casearia, che con i suoi pregiati, conosciutissimi ed apprezzati formaggi, rappresenta una forte, se non la maggiore, fonte di reddito per la popolazione.

La coltivazione della vite, molto "specializzata", produce vini di ottima rinomanza (vedi il "Cannonau" ed il "Vermentino"). La Sardegna "lavora" i 3/4 della produzione nazionale di sughero. Attrazione turistica (e patrimonio storico-culturale) sono i Nuraghi (edifici megalitici che servivano da abitazione o fortificazione) e le

necropoli dolmeniche, dette anche "Tumbas de los gigantes".

Fenici, Cartaginesi, Osci, Romani si susseguirono nella conquista della Sardegna. Il crollo dell'Impero Romano d'Occidente aprì le porte (anche) della Sardegna alle invasioni barbariche. I Vandali, i Bizantini, i Saraceni imperversarono con scorrerie e saccheggi.

Seguì la dominazione delle Repubbliche Marinare di Pisa dapprima, di Genova di poi che lasciarono campo agli Spagnoli, agli Austriaci sino ad arrivare ai Savoia. Storia recentissima, con la caduta del Fascismo e l'avvento della Repubblica, la Sardegna, in attuazione della Costituzione, è stata costituita in Regione autonoma a statuto speciale. Oggi la Sardegna è meta continua di vacanzieri italiani e stranieri, con splendide attrattive e per il turismo di "massa" e per il turismo di "elite". Noi ci portiamo in questa bellissima regione, certi di "abbeverarci" ad una fonte di bellezza ed ospitalità!

Cumulo lavoro e pensione: cosa è cambiato

Anna Maria Bruno

Fino al 1° gennaio 2009 potevano cumulare lavoro e pensione quei soggetti che avevano raggiunto il diritto alla pensione con i requisiti massimi previsti per il pensionamento. Gli altri perdevano tutta la pensione se erano occupati come dipendenti o una buona parte se svolgevano una attività autonoma.

Con la circolare 108 del 9.12.2008 l'INPS ha dato attuazione a questa nuova normativa. In pratica l'eliminazione del divieto di cumulo non incide più in alcun modo sulle pensioni di chi è andato in quiescenza senza aver raggiunto i 40 anni di contribuzione o 37 anni combinati con 58 anni di età: ora pensione e redditi da lavoro sono cumulabili senza l'one-

re di pesanti tagli.

Tuttavia sussistono ancora alcune limitazioni: in particolare il divieto rimane per chi ha usufruito di alcune forme di pensionamento anticipato, di chi trova la nuova occupazione presso la pubblica amministrazione o chi percepisce un incentivo all'esodo.

L'esclusione più grave riguarda però chi è titolare di una pensione di reversibilità o ai superstiti.

Ancora una volta questo Governo come gli altri che l'hanno preceduto (vedi riforma Dini legge 335 del 1995) ha colpito in un settore già fortemente e continuamente penalizzato.

Alle vedove e ai vedovi lascio trarre le riflessioni del caso!

Il Testamento: quando occorre farlo

Anna Maria Bruno

Per non creare problemi ai futuri eredi sarebbe bene provvedere per tempo ad assegnare il proprio patrimonio in modo che non ci siano dubbi sulle proprie volontà.

Il testamento è l'atto con cui una persona dispone del proprio patrimonio quando non sarà più in vita e può contenere anche disposizioni non patrimoniali. Esistono due tipi di testamento:

PUBBLICO: viene redatto di fronte ad un notaio, che ne conserverà una copia, con due testimoni e contiene la dichiarazione delle proprie volontà; questa forma garantisce la massima sicurezza per quanto riguarda l'esatta applicazione giuridica delle disposizioni.

OLOGRAFO: deve essere scritto, datato e firmato a mano dall'interessato con calligrafia chiara e leggibile. Questa è la forma più semplice e più segreta, tuttavia per non incorrere in errori è opportu-

no consigliarsi con un legale o un notaio per non incontrare difficoltà di interpretazione.

In entrambi i casi il testamento può essere redatto, modificato o revocato dall'interessato in qualsiasi momento tenendo presente che quello valido sarà l'ultimo.

Per avere maggiore sicurezza è possibile nominare un esecutore testamentario, una persona di fiducia che si accerterà che le proprie volontà vengano rispettate.

Nel caso in cui non venga fatto alcun testamento, si aprirà sulle proprietà del defunto la successione secondo le norme di legge che stabiliscono le quote e gli eredi.

Gli eredi legittimi sono il coniuge, i figli legittimi e naturali, i genitori e i fratelli.

In mancanza di eredi e di testamento i beni vanno allo Stato. Va ricordato che gli eredi legittimi non si possono escludere dal testamento e si

può disporre liberamente solo della parte denominata "disponibile". Inoltre al coniuge non divorziato spetta un diritto in più: il "diritto di abitazione" e cioè la possibilità di continuare ad abitare la casa coniugale, comprendente anche i mobili e gli arredi e risiedendovi stabilmente.

Saluti ad Armando Pipitone

Quest'anno il Segretario Regionale della Lombardia Armando PIPITONE, per motivi di salute, comunque risolti, ha presentato le sue dimissioni lasciando la Segreteria all'amico e collega Nicolò Cagnès, eletto nel recente Congresso Regionale.

Al caro Armando da sempre presente con impegno all'interno del SAPENS vanno i nostri più affettuosi saluti.

Riliquidazione delle pensioni INPDAP in base a nuovi contratti

Poiché la quasi totalità dei dipendenti pubblici viene collocata in quiescenza avendo il contratto già scaduto nel momento in cui i contratti vengono rinnovati i pensionati possono chiedere la riliquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto in base alle retribuzioni aggiornate.

Attualmente gli interessati sono i pensionati con decorrenza dal 1° gennaio 2008 in poi che prestavano servizio nei seguenti settori:

MINISTERI: contratto rinnovato in data 23 gennaio 2009

SCUOLA: contratto rinnovato in data 23 gennaio 2009

AGENZIE FISCALI: contratto rinnovato in data 29 gennaio 2009.

Inoltre i dipendenti del settore della scuola che hanno avuto accesso al trattamento pensionistico nel periodo 1 gennaio 2006 – 31 dicembre 2007 dovranno presentare una domanda di riliquidazione per l'ottenimento di una maggiorazione del 18% calcolata su alcune voci retributive con la corresponsione degli arretrati nel limite della prescrizione quinquennale.

Le nostre Segreterie Regionali e Provinciali sono a disposizione per ulteriori informazioni e per la compilazione delle eventuali domande.

Assegno nucleo familiare

Una sentenza della Cassazione precisa che anche l'erede legittimo di un pensionato deceduto che avesse diritto all'assegno per il nucleo familiare e non ne avesse fatto richiesta a suo tempo, potrà presentare apposita domanda all'INPS considerandosi tale importo come patrimonio maturato dal defunto.

Acquisto prima casa

Dall'1.1.2007 è prevista la detrazione Irpef del 19% sui compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto di immobili destinati ad "abitazione principale":

La suddetta detrazione spetta solo a patto che il compromesso di acquisto venga registrato e successivamente il contratto definitivo venga stipulato. In caso contrario la detrazione operata in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere restituita.

Pensionati adibiti in piccoli lavori

Il decreto sugli incentivi prevede, tra le altre cose, una norma che consente ai pensionati di svolgere prestazioni di lavoro occasionali e retribuite con un compenso non superiore a 5000 euro non soggetto a tassazione: in sostanza prestazioni occasionali che non danno luogo a rapporto di lavoro subordinato e continuativo svolto nei più diversi settori (giardinaggio, pulizia, attività agricole, consegne ecc.) che il pensionato può svolgere autonomamente.

Disparità di trattamento uomo-donna nella tassazione incentivo all'esodo

Per quanto riguarda la tassazione in oggetto, nel prossimo numero del Cicerone saranno fornite precisazioni sull'argomento alla luce delle sentenze e direttive della Corte di Giustizia Europea e le eventuali procedure per le richieste di rimborso.

Un aiuto dal dentista

Le spese del dentista, com'è noto, sono molto rilevanti e purtroppo in molti casi qualcuno deve rinunciare alle cure pur essendo di fondamentale importanza per la salute.

Ora un accordo tra il Ministero del Welfare e le associazioni dei dentisti prevede che pazienti che si trovino in situazioni economiche disagiate possano beneficiare di alcune tariffe agevolate.

I seguenti prezzi saranno bloccati per due anni all'interno degli studi che hanno aderito all'iniziativa: visita e pulizia 80 euro, estrazione 60 euro, protesi parziale per ogni arcata 550 euro, protesi completa per ogni arcata 800 euro.

Hanno accesso a questo trattamento preferenziale:

- coloro che hanno un reddito risultante dal mod. Isee (indicatore di reddito) pari a 8000 euro;
- chi è esente dal ticket sanitario e ha un reddito Isee non superiore a 10000 euro;
- i possessori della social card;
- inoltre particolari agevolazioni sono rivolte alle donne in gravidanza.

Gli studi convenzionati sono molti, più di cinquemila in tutta Italia, e l'elenco è consultabile sul sito del Ministero.

Ma questa Europa...?

Dis-parità di trattamento tra uomo e donna

l'Opinione

Onorino Maiolatesi

Abbiamo appena votato per rinnovare il Consiglio della Comunità Economica Europea.

Ad essere sinceri diversi italiani si sono trovati come pesci fuor d'acqua, non avendo alcuna cognizione delle peculiarità e delle finalità proprie del parlamento europeo; oltretutto quasi nessuno conosceva i candidati che avremmo dovuto mandare lì a rappresentarci.

C'è stata comunque la sensazione che, anche negli altri Stati membri, i cittadini abbiano decisamente snobbato queste votazioni, anzi, considerata l'esigua affluenza alle urne, lo hanno fatto molto più che da noi.

Eppure, visti i costi esorbitanti dei nostri parlamentari di Bruxelles, forse dovremmo essere molto più coscienti del mandato che affidiamo loro.

La CEE/CE è formata da quattro istituzioni principali:

- L'Assemblea: composta dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri la cui elezione è a suffragio universale diretto.
- Il Consiglio: è composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il suo compito consiste nel coordinare le loro politiche economiche generali. Dispone di un potere decisionale pari a un potere legislativo.
- La Commissione: inizialmente composta da 9 membri, scelti dai governi degli Stati aderenti alla CEE in base alla loro competenza, era l'istituzione sopranazionale.
- La Corte di giustizia: assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione del Trattato.

Non è certamente nostra intenzione approfondire i compiti

delle suddette Istituzioni, rischiamo di diventare "pesanti" e far addormentare chi ci legge, vogliamo però soffermarci su una semplice domanda:



Ma questa Europa può controllare l'operato degli Stati membri, oppure ciascuno di essi, in casa propria, si gestisce come cavolo vuole?

Sembrerebbe una domanda retorica, ma considerati gli alti costi delle restrizioni imposte all'Italia sul versante delle politiche economiche relative all'agricoltura, ci domandiamo perché mai analogo atteggiamento non viene attuato anche in altri settori, sia produttivi che giuridici e sociali. Se infatti l'Europa è stata così drastica nei nostri confronti in merito alle "quote latte", alla produzione delle carni e dello zucchero, perché non si è fatto altrettanto anche su altre decisioni prese a Bruxelles?

Questo dubbio diventa assillante quando si entra nei meandri delle emissioni nell'atmosfera o dell'inquinamento prodotto dalle Aziende. La Cee definisce dei parametri che poi in realtà ogni Stato membro interpreta e aggira a suo uso e consumo, e così i limiti di assimilazione delle sostanze inqui-

nanti previsti per il cittadino inglese, tedesco, polacco, ecc... sono diversi da quelli dell'italiano. Come se gli organismi degli europei siano diversi a seconda della nazione di appartenenza. Basta dare un'occhiata al Registro EPER (European Pollutant Emission Register) per toccare con mano questo assurdo comportamento delle diverse comunità. In questo contesto dobbiamo purtroppo constatare che l'Italia non brilla sicuramente per il grande grado di protezione della salute dei suoi cittadini. In pratica queste evidenze ci inducono a credere che in fondo esistono profonde carenze, sia nel modo di applicare gli accordi, che nel modo di sorvegliare sulla gestione degli stessi. Ma è sul piano della giustizia che diventa sconcertante questo mancato allineamento dell'Italia alle decisioni europee. E' vero che non sempre gli atti della suprema Corte Europea sono vincolanti, ed è pur vero che magari sono solo *raccomandazioni* (ossia inviti rivolti agli Stati membri ad assumere un certo comportamento) e *pareri* (punti di vista di un organo europeo su di una determinata questione), ma rappresentano comunque atti ai quali leggi e regolamenti dei singoli Stati dovrebbero alline-



arsi ed ai quali i giudici dovrebbero in ogni caso attenersi nel pronunciare le loro sentenze. Poiché però, per le più disparate “convenienze”, le macchine della burocrazia e della politica non vogliono adeguarsi, ne consegue che si vengono a determinare contenziosi giudiziari che, nel nostro paese, si dirimono solo dopo anni di estenuanti sedute; spesso si risolvono addirittura dopo la scomparsa dell’avente diritto, ma con grande piacere di giudici e avvocati e con grande dispendio di risorse finanziarie, sia dello Stato che del privato.

E’ il caso della sentenza della Corte delle Comunità Europee n. 207/04 pronunciata il 21 luglio 2005 che ha evidenziato come la norma italiana che prevede una **disparità di trattamento tra uomo e donna nella tassazione dell’incentivo all’esodo**, sia in contrasto con il diritto comunitario, e più precisamente con la Direttiva CEE n. 76/207. Nel particolare si tratta di un diverso sistema di tassazione, infatti è previsto che per le donne che hanno compiuto i 50 anni d’età, la trattenuta sull’importo dell’incentivo sia ridotta del 50%, mentre per l’uomo questa riduzione avviene solo dopo i 55 anni. In certi casi questa differenza si manifesta in diverse migliaia di euro. I nostri governanti hanno “preso in considerazione” le indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ma, da bravi volponi, con il Decreto Bersani (D.L. 223/2006), convertito in legge n. 248/2006, hanno previsto una **disciplina transitoria secondo cui il regime fiscale di trattamento differenziato continua ad essere applicato ai rapporti di lavoro cessati anteriormente al 4 luglio 2006**. Tutto questo in netto contrasto con la citata sentenza europea.

Questa “furbata” nell’applicazione della sentenza 207/2004 è stata ormai **definitivamente risolta dalla stessa Corte di**

Giustizia Europea che, con una ordinanza del 16.01.2008, ha ribadito che, *“qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria”*.

Sempre la stessa Corte ha affermato che *“il giudice nazionale è tenuto in ogni caso ad applicare le norme comunitarie, lasciando inapplicate le norme interne, anche posteriori, senza subordinare in alcun modo l’effetto della sentenza alla sostituzione della norma nazionale con una nuova legge.... disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore....”* (caso legge Bersani in contrasto con norme comunitarie).

E’ evidente a questo punto che il famoso detto “Fatta la legge, trovato l’inganno” è quanto mai attuale, ma è altrettanto evidente che come cittadini siamo oggetto di vessazioni proprio da parte di chi, in primis, dovrebbe proteggerci, e mi riferisco chiaramente ai nostri solerti parlamentari che invece di applicare decisioni della Comunità Europea, cercano in tutti i modi di “fregare a posteriori” chi, in base a quelle decisioni, è titolare di un diritto.

E così abbiamo appurato che questa Europa in fin dei conti, in certi casi, è solo un istituto sulla carta, di cui gli Stati membri possono tranquillamente fregarsene!

Ma analizziamo la situazione:

Poteva il pensionato, che si trovava nella condizione di aver subito una maggiorazione della trattenuta sull’incentivo all’esodo, fare domanda di rimborso quando la norma italiana prevedeva una differenziazione di trattamento tra uomo e donna? Ovvio che solo dopo la sentenza europea pronunciata il 21 luglio 2005 questo diritto poteva essere esercitato.

*Può oggi lo stesso pensionato re-
criminare e pretendere quelle
somme dopo che il Decreto Bersani ha statuito che quel trattamento fiscale resta comunque valido per i rapporti di lavoro cessati prima del luglio 2006?*

A mio vedere decisamente sì, in base alla risoluzione della Corte



di Giustizia Europea del 2008. Solo che, la maledetta “Legge Bersani” costringe gli aventi diritto a presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per richiedere il rimborso di quel fittizio 50% e, come prevedibile, a seguito del diniego o silenzio-rifiuto, presentare un ulteriore ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (se competente) o al Giudice ordinario per ottenere quanto dovuto in base ad un’eventuale condanna dell’Agenzia delle Entrate.

A questo punto è possibile percorrere soltanto quest’ultima strada, oppure far sì, successivamente, che la magistratura intervenga per apportare modifiche alla legge 223/2006 (ex Decreto Bersani).

I vostri quesiti

a cura di Fausto Mangini

Domande e risposte

Per avere risposte immediate contattate: sapens@libero.it

D: Sono vedova e senza figli. Ho una sorella alla quale sono molto affezionata, e alla quale ho intenzione di lasciare tutto quello che possiedo. Vorrei però che mia sorella provvedesse a passare il necessario per vivere (intendo sotto il profilo alimentare) al figlio di un mio conoscente molto malato. Si tratta, purtroppo, di una famiglia disagiata e il ragazzo ha anche qualche problema di apprendimento. Vorrei essere tranquilla che questo ragazzo, anche nel momento in cui rimanesse da solo, possa avere almeno la certezza di poter contare sul pane quotidiano.

R: Lei può lasciare un testamento in cui nomina erede universale sua sorella. La legge poi le consente di lasciare anche un “legato alimentare” che impone all’erede (cioè sua sorella) di trasferire, periodicamente, una somma di denaro o di altri beni fungibili. Perché possa parlarsi di legato alimentare è necessario però che esso abbia per oggetto la sola somministrazione degli alimenti, cioè di quanto strettamente necessario alla vita del beneficiario. Sappia che l’orientamento generale della giurisprudenza è che, per conseguire il legato di alimenti, è necessario che il beneficiario versi in “stato di bisogno”. Se intende lasciare il legato alimentare tramite una prestazione periodica di denaro è scontato che questa possa subire delle variazioni, e l’eventuale cifra eventualmente già quantificata possa avere carattere indicativo, a causa dell’inflazione, degli eventuali mutamenti delle condizioni del legatario o delle nuove esigenze collegate al suo sostentamento.

D: Ho ereditato da mio marito la casa coniugale. E ho anche scoperto che su questa casa c’era un’ipoteca iscritta da una banca. Scopro inoltre che la banca è già avanti con la causa per l’espropriazione forzata dell’appartamento, dal momento che mio marito non aveva più pagato le rate del prestito richiesto. In passato ho letto che oltre la casa si eredita anche il diritto di continuare ad abitarvi: dunque può la banca vendere la casa e mandarmi via per il

debito che mio marito (a mia insaputa) aveva contratto dando in garanzia la casa? Posso oppormi?

R: Gentile signora, solo nel caso in cui l’ipoteca sulla casa coniugale sia stata iscritta prima che nascesse il diritto di abitazione concesso al coniuge superstite (quindi prima che suo marito morisse), la banca può proseguire l’azione esecutiva già intrapresa. Il suo, comunque, non è un caso molto raro. Opposizione come la sua nascono dalla considerazione che – in quanto moglie del de cuius- a lei sono riservati i diritti di abitazione sulla residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano. Diritti che, secondo il coniuge superstite (come lei), hanno natura personale sarebbero quindi immuni dall’esecuzione ipotecaria. Purtroppo però questa tesi è stata sempre respinta, poiché si ritiene che il diritto di abitazione attribuito al coniuge del defunto non è opponibile al creditore che abbia iscritto ipoteca sull’immobile adibito a casa coniugale. È comunque indispensabile affinché il creditore (nel suo caso la banca) possa procedere con l’espropriazione forzata, che l’ipoteca sia stata iscritta, come detto, prima che nascesse il diritto di abitazione.

D: Mi è stato consigliato di accettare l’eredità di mio fratello con beneficio d’inventario, perché lui aveva chiesto prestiti a banche e società finanziarie, che sembra non abbia più pagato. Vorrei sapere cosa devo fare concretamente.

R: Lei deve dichiarare l’accettazione con beneficio di inventario, presso un notaio o un cancelliere competente. Il beneficio d’inventario mantiene distinto il patrimonio dell’erede da quello del defunto, consentendo dunque all’erede di rispondere dei debiti ereditari solo nel limite del valore dei beni a lui pervenuti. A fronte di questa responsabilità limitata, lei dovrà però assumersi diversi obblighi: portare a termine l’inventario entro 3 mesi; prestare eventuali garanzie ai creditori o ad al-

tri aventi interesse alla corretta amministrazione dei beni ereditari; rendere conto dell'amministrazione ai creditori eventuali legatari; liquidare l'eredità, in caso di opposizione di un creditore o di un legatario all'inventario. Le consiglio, tenendo conto di tali oneri, di prendere in considerazione il beneficio d'inventario solo se ci saranno fondati sospetti che i debiti ereditari eccedano l'attivo patrimoniale. Sappia che entro 40 giorni dalla chiusura dell'inventario l'erede deve dichiarare se accetta l'eredità con beneficio o se rinuncia: non pronunciandosi, si considera accettante puro e semplice.



D: Ho una sorella nubile di 34 anni che, pur nella sua normalità, è un po' atipica. Direi di più: irresponsabile. Per esempio non è in grado minimamente di gestire il proprio denaro, e spesso una settimana dopo aver ricevuto lo stipendio ha già speso tutto. Né si ricorda minimamente delle varie utenze (gas, luce, acqua, eccetera). Mi hanno suggerito di chiedere per lei un amministratore di sostegno. Ma in questo caso mia sorella sarebbe comunque libera di avere una vita normale? E che tempi ci sono, per una tale pratica?

R: Per quanto riguarda i tempi sappia che il giudice tutelare, cui bisogna rivolgersi in questi casi, deve nominare l'amministratore di sostegno entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda. Devo però precisare che spesso questa scadenza non è rispettata, soprattutto a causa del grandissimo carico di lavoro dei giudici tutelari, e talvolta della scarsa organizzazione dei servizi socio-sanitari giudiziari. Tornando invece alla prima domanda, sappia che – a differenza dell'interdetto – il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva intatta la propria capacità, per quanto riguarda i cosiddetti "atti personali o personalissimi" (cioè quelli che coinvolgono la vita intima, i momenti domestici, i sentimenti, le scelte religiose). Insomma una persona come sua sorella, se fosse soggetta all'amministratore di sostegno nei termini che lei dice, potrebbe comunque liberamente sposarsi, stipulare convenzioni matrimoniali, riconoscere figli naturali, fare donazioni o testamento....sarebbe vigilata e aiutata, cioè, ma solo nei limiti della sua prodigalità quotidiana.

Lentamente muore

Cari lettori pensionati e non, mi è capitato di leggere ed apprezzare una poesia attribuita a Pablo Neruda. Ve la voglio proporre, sperando che sia di vostro gradimento.

Anna Maria Bruno

LENTAMENTE MUORE

Lentamente muore

*Chi diventa schiavo dell'abitudine,
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,
chi non rischia e cambia colore dei vestiti,
chi non parla a chi non conosce.*

*Muore lentamente chi evita una passione,
chi preferisce il nero su bianco
e i puntini sulle "i"
piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi,
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,
quelle che fanno battere il cuore
davanti all'errore e ai sentimenti.*

Lentamente muore

*Chi non capovolge il tavolo,
chi è infelice sul lavoro,
chi non rischia la certezza
per l'incertezza per inseguire un sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita
di fuggire ai consigli sensati.*

*Lentamente muore chi non viaggia,
chi non legge, chi non ascolta musica
chi non trova grazia in se stesso.*

*Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio,
chi non si lascia aiutare,
Chi passa i giorni a lamentarsi
della propria sfortuna
O della pioggia incessante.*

Lentamente muore

*Chi abbandona un progetto prima di iniziarlo
Chi non fa domande
Sugli argomenti che non conosce,
chi non risponde
quando gli chiedono qualcosa che conosce.*

*Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare.*

*Soltanto l'ardente pazienza porterà
Al raggiungimento di una splendida felicità.*



PROTEGGI IL TUO BENE PIÙ PREZIOSO A PARTIRE DA UN EURO AL METRO QUADRO

La tua casa è calore, accoglienza, rifugio.

Ma è frutto di sacrifici e nessuno meglio di te lo sa.

Globale Casa è un sistema modulare di copertura globale,
per assicurarti le soluzioni più adeguate alle tue esigenze.



INCENDIO E RISCHI ACCESSORI - FURTO
RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
TUTELA LEGALE
ASSISTENZA



dal 1881 al servizio dei Ferrovieri

HDI

ASSICURAZIONI

Al tuo fianco, ogni giorno.